



Comunicato Ufficiale
N. 47

Del
13 ottobre 2026

Si pubblicano i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 13 ottobre 2026

Pubblicato in Milano il 13 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Ezio Simonelli

" " " **N. 18**

SERIE A Enilive

Gare del 10-11-12 ottobre 2026 - Sesta giornata andata

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

Atalanta-Venezia 3-1
Cagliari-Juventus 1-1
Como-Roma 0-0
Genoa-Fiorentina 2-1
Inter-Parma 3-0
Lazio-Monza 3-1
Lecce-Bologna 1-2
Napoli-Frosinone 3-0
Sassuolo-Milan 1-1
Torino-Udinese 2-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

47/106



a) SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata andata i sostenitori delle Società **Atalanta, Cagliari, Genoa, Lecce, Milan e Udinese** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi, due fumogeni e due bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al 27° del primo tempo, esposto uno striscione offensivo nei confronti dei vertici federali.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **MONZA** per avere, nel corso della gara, rivolto cori offensivi al presidente della squadra avversaria.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **BOLOGNA** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell'inizio del primo tempo

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **CAGLIARI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **LECCE** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell'inizio del primo tempo

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **ROMA** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell'inizio del primo tempo.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **CAGLIARI** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del primo tempo.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **GENOA** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del primo tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **FROSINONE** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa un minuto dell'inizio del primo tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **MILAN** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa un minuto dell'inizio del primo tempo

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **NAPOLI** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa un minuto dell'inizio del primo tempo.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ELMAS Eljif (Atalanta): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

LUCCHESI Lorenzo (Monza): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

MALEN Donyell (Roma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

BERARDI Domenico (Sassuolo): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

DIAO DIAOUNE Assane (Como)

PRIMA SANZIONE

ESTEBAN SÁNCHEZ Francisco (Lecce)

SOULE MALVANO Matias (Roma)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

DEIOLA Alessandro (Cagliari)

MORENO Matias Agustin (Venezia)

PAVLOVIĆ Strahinja (Milan)

SECONDA SANZIONE

BATURINA Martin (Como)

BERTOLA Nicolò (Udinese)

DE WINTER Koni (Milan)

EL AZZOUZI Oussama (Bologna)

ESTUPINAN TENORIO Pervis Josue (Milan)

HEGEM Torbjørn Lysaker (Bologna)

ILIĆ Ivan (Lecce)

KONE Kouadio Emmanuel Boris (Roma)

NIELSEN Oliver Provstgaard (Lazio)

NUNES JESUS Juan Guilherme (Venezia)

RANIERI Luca (Fiorentina)

PRIMA SANZIONE

BADIASHILE MUKINAYI BAYA Benoît Ntambue (Napoli)

CARBONI Andrea (Monza)

CARVALHO DE OLIVEIRA Vitor Manuel (Genoa)

DE ROON Marten Elco (Roma)
DOEKHI Danilo Raimundo (Lazio)
FERNANDES SANTOS LOPES Viery (Fiorentina)
MALEH Youssef (Lecce)
MCKENNIE Weston James Earl (Juventus)
MONTEIRO PINTO LEITE Diogo Filipe (Lazio)
OULAÏ Christ Ravynel Inao (Fiorentina)
RODRÍGUEZ CAMEJO Juan Martin (Cagliari)
RRAHMANI Amir (Napoli)
THORSTVEDT Kristian (Sassuolo)
TRAORE Hamed (Genoa)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

SABELLI Stefano (Genoa)

PRIMA SANZIONE

MATIAS RAMOS Gonçalo (Milan)
WIAFE Samuel (Genoa)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €3.000,00

SAMBADE CARREIRA JOSE' (Como): per avere, al termine del primo tempo, rivolto un'espressione irrispettosa al Direttore di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PISACANE Fabio (Cagliari): per avere, al termine della gara, reagito al comportamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria alimentando un momento di tensione tra i componenti delle due panchine.

SPALLETTI Luciano (Juventus): per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria che creava un momento di tensione tra i componenti delle due panchine.

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

JURIĆ Ivan (Monza)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LCA delle società.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

""